



**COMUNE
DI LUGO**

PROVINCIA DI RAVENNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 DEL 01/02/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI LUGO (ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 244/2007, LEGGE FINANZIARIA 2008) PER IL PERIODO 2017 - 2019

Il giorno 01/02/2017 alle ore 15:15 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa partecipazione ai Sigg.ri:

RANALLI DAVIDE	Sindaco
COSTANTINI GIOVANNI	Assessore (Vice Sindaco)
CASAMENTO FABRIZIO	Assessore
LOLLI FABRIZIO	Assessore
GALLEGATI ANNA GIULIA	Assessore
MONTALTI PASQUALE	Assessore
ANCARANI VALENTINA	Assessore
RICCI VALERIA	Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:

CASAMENTO FABRIZIO

Essendovi il numero legale per la validità dell'adunanza ne assume la presidenza il Sindaco DAVIDE RANALLI che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Generale Dott. MARCO MORDENTI.

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

LA GIUNTA COMUNALE

adotta la seguente deliberazione:

Premesso che:

- la L. 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede, tra l'altro, alcune disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

- in particolare:

- l'art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24/12/2007 con il quale si stabilisce che: *“ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:*
 - a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
 - b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;”*
 - c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;*
- l'art. 2, comma 596, della Legge n. 244 del 24/12/2007 con il quale si stabilisce che: *“Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici”;*
- l'art. 2, comma 598, della Legge n. 244 del 24/12/2007 con il quale si stabilisce che: *“I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato D. Lgs. n. 82 del 2005”;*

Considerato:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito, con atto rep. 7598 del 28/12/2007 del notaio Palmieri Vincenzo, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza 01/01/2008;

- che, in particolare, con convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 16 del 28/05/2008 è stata conferita all'Unione la gestione del servizio Informatica;

- che con Delibera n. 40 del 29 marzo 2012 avente per oggetto “Acquisizione da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle attrezzature informatiche dei Comuni aderenti l'Unione” al fine di rendere più efficiente la gestione del servizio si è reso opportuno conferire all'Unione, a titolo gratuito, la proprietà di tutte le attrezzature informatiche ancora di proprietà degli enti, come da Delibere dei singoli Comuni e relazioni ricognitive agli atti del Servizio Acquisti e Servizio Sistemi Informativi dell'Unione;

- che l'ottimizzazione della gestione della manutenzione dei veicoli dei servizi dell'Unione e del Comune di Lugo è avvenuta fin dal 01/01/2013 mediante gare uniche per gli automezzi di proprietà dell'Unione e del Comune di Lugo, nonché dei mezzi in uso all'Unione, per effetto dei trasferimenti da parte dei Comuni proprietari per la gestione dei Servizi. Con determina dell'Unione n.1445 del 23/12/2016 si è proceduto all'affidamento dei servizi di manutenzione e riparazione automezzi dell'Unione dei Comuni (veicoli di proprietà dell'Unione nonché dei mezzi in uso all'Unione), del Comune di Lugo e del Comune di Fusignano (per la gestione associata LL.PP.) per il biennio 2017/2018, in seguito a procedura negoziata previo avviso pubblico per la conclusione di separati accordi quadro con singoli operatori, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) suddivisione in lotti per le categorie di prestazione:

LOTTO 1 - manutenzione e riparazioni autovetture e furgoni leggeri

LOTTO 2 - manutenzione e riparazioni autocarri

LOTTO 3 - montaggio e fornitura di pneumatici autovetture, furgoni leggeri e autocarri

con aggiudicazione a singoli operatori per ogni lotto e stesura dei rispettivi capitolati d'oneri, suddivisi per prestazione, fatta eccezione per gli interventi di ripristino della carrozzeria e motocicli, che saranno affidati successivamente con separati atti, data l'incertezza e la mancata programmabilità degli interventi di carrozzeria e l'importo esiguo nonché la saltuarietà degli interventi per i motocicli;

2) *territorialità unica per l'esecuzione di ogni categoria di prestazione:*

- autovetture e furgoni leggeri;

- manutenzione autocarri;

- montaggio e fornitura pneumatici;

per una maggiore efficienza/efficacia derivante per l'attività amministrativa e contabile;

- che dopo lo studio sull'economicità della centralizzazione delle funzioni di gestione delle manutenzioni di automezzi in capo all'Unione, anche per il biennio 2015/2016, con proprio atto n. 1314 del 02/12/2014, si è proceduto all'affidamento dei cottimi fiduciari, previa gara ufficiosa nel rispetto dei criteri suindicati, per i servizi di manutenzione e riparazione, nonché fornitura e montaggio pneumatici del parco veicoli dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, del Comune di Lugo e del parco autocarri per la gestione associata Lavori Pubblici, con applicazioni di ribassi sui listini;

- che per la fornitura di carburante relativamente agli automezzi di proprietà e quelli trasferiti in comodato d'uso dai vari Comuni facenti parte dell'Unione nel corso del 2015, alle scadenze dei contratti, si è provveduto:

- ad aderire alla nuova Convenzione “Carburanti Rete – Fuel Card 6” - stipulata da Consip S.p.A. con Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Sede legale a Roma in Viale dell'Oceano Indiano n. 13 – quale soggetto aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 3 comprendente fra l'altro la regione Emilia Romagna, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante l'acquisto alla pompa, con l'utilizzo di fuel card, presso le stazioni di servizio stradali e autostradali secondo le modalità fissate dal Ministero del Tesoro per la fornitura di che

trattasi per il periodo 21/12/2015 – 02/11/2018, (determina di adesione n. 1163 del 16/11/2015 per gli automezzi di proprietà dell'Unione e per quelli trasferiti in comodato dai Comuni aderenti Cotignola, Conselice, S.Agata, Bagnara di Romagna, Massalombarda, Lugo, Bagnacavallo, Fusignano e Alfonsine);

- che relativamente agli automezzi con alimentazione mista, data la mancanza di convenzioni attive Intercent-er e Consip, la fornitura di carburante metano è stata affidata per l'anno 2016 direttamente alle ditte CH4 SERVICE di Lugo e METANO ROSSETTA SNC di Bagnacavallo (determina Unione n. 1278 del 05/12/2016);

- che l'adesione alle convenzioni e l'introduzione delle tessere magnetiche (fuel card) per l'approvvigionamento del carburante consente una notevole riduzione delle attività amministrative, un sensibile risparmio nel costo dei carburanti, nonché un costante monitoraggio dei consumi dei singoli automezzi.

Valutato inoltre:

- che il DL 78/2010 all'art. 6 c. 14 stabilisce: *A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.*

- che l'art. 5 comma 2 del DL 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 ha modificato il suddetto articolo stabilendo: *A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di*

noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.

- che la Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012, così come modificata dalla L. n. 125 del 30/10/2013) stabilisce all'art. 1 c. 143. e s.m.i.: *Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016* (*termine prorogato dal 31/12/2015 al 31/12/2016 dalla legge 28/12/2015 n. 208, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. 144. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;*

- il D.L. 31.08.2013 n.101, convertito in L. n.125 del 30.10.2013, comma 1, stabilisce che "All'articolo 1, comma 143, della legge 24.12.2012, n.228, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n.228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'art.5, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

- che il Settore Ragioneria dell'Unione in collaborazione con l'Ufficio Acquisti monitoreranno il rispetto di detto limite all'interno degli specifici capitoli di spesa assegnati ai Servizi;

- che la Corte dei conti Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna con Deliberazione n. 18/2011/PAR in merito ad un quesito riguardante il comma 14 dell'art. 6, del DL 78/2010 sulla limitazione all'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture ha affermato: *"questa Sezione ritiene che l'esclusione dalla limitazione della spesa relativa ai servizi istituzionali dell'ordine e della sicurezza pubblica possa estendersi anche ai servizi di polizia locale facenti capo agli enti territoriali, nella considerazione del ruolo che tali servizi hanno ormai assunto ai fini del generale presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica. Per quanto concerne il riferimento alle sole spese per "autovetture", si ritiene che il preciso riferimento contenuto nella norma non consenta di includere nella portata della limitazione le spese sostenute per veicoli diversi dalle autovetture."* ;

- che è intenzione dell'ente oltre all'adozione delle misure di razionalizzazione indicate, avvalersi di questa interpretazione qualora fosse necessario a garantire la funzionalità dei Servizi in oggetto o la necessità di acquisto dei mezzi esentati dal limite;

- che ai sensi dell'art. 2 comma 597 della L. 244/2007, a consuntivo annuale del presente Piano verrà rendicontato la misura dei suddetti risparmi e razionalizzazioni agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente;

- che con il suddetto piano si è provveduto ad un aggiornamento delle dotazioni in capo all'Ente e si sono adottate le misure di contenimento sia delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, sia delle autovetture come esplicitate in

premessa e dettagliate nelle relazioni allegate dei Servizio Acquisti, Servizio Informatica, Servizio Servizio Patrimonio del Comune di Lugo che costituiscono parte integrante del presente atto;

Ritenuto quindi:

- che l'ente debba aggiornare il proprio Piano triennale di Razionalizzazione con riferimento alle dotazioni strumentali informatiche, telefoniche e sulla dotazione degli automezzi, nei testi allegati "A" e "B" e "C" predisposti rispettivamente dal Servizio Informatica dell'Unione, dal Servizio Acquisti dell'Unione e dal Servizio Patrimonio del Comune di Lugo, finalizzato alla razionalizzazione delle spese di funzionamento;

Considerato che:

- per dotazioni strumentali sono da intendersi i beni di uso durevole, ad utilità continuativa, che costituiscono la struttura tecnico/organizzativa di base necessaria per l'esercizio dell'attività dell'ufficio. Pertanto vi rientrano tutte le attrezzature, macchinari, computer con relativi programmi operativi, ecc.;

- che sono stati adottati appositi disciplinari per l'uso delle dotazioni informatiche e in particolare per l'uso delle apparecchiature di telefonia anche al fine del rispetto del comma 595 il Servizio Informatica sovrintende al rispetto di tali indirizzi secondo le modalità previste all'art. 8 del disciplinare sulla telefonia ("Liquidazione delle fatture, controlli e gestione contrattuale"), compresa la verifica anche a campione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali,

- che ai fini dell'adempimento del comma 2 c) vedasi apposita relazione del Servizio Patrimonio del Comune di Lugo ALLEGATO C

Dato atto che il Piano allegato rispecchia i contenuti del comma 595, selezionando le spese consentite in funzione dei bisogni della collettività amministrata;

Dato inoltre atto che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del d.lgs 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs 82/2005);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Segretario Generale e di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - Settore Ragioneria – UT Lugo e Unione, in conformità all'art. 49 TUEL;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

- di approvare il Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art. 2 commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 per il periodo 2017-2019 (allegati "A" e "B" e "C").
- di pubblicare sul portale dell'Ente, ai sensi dell'art. 2, comma 598, legge 24.12.2007 n. 244 il presente piano

La Giunta, inoltre, vista l'urgenza, sempre ad unanimità di voti;

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Presidente

DAVIDE RANALLI

Il Segretari Generale

MARCO MORDENTI